



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E
DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE MERCATALE**

Approvato del Delibera di Consiglio Comunale nr. 3 del 28/01/2021
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 28/03/2023
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 39 del 19/07/2023

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
<i>Articolo 1 – Disposizioni comuni</i>	5
TITOLO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
<i>Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale</i>	5
<i>Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....</i>	5
<i>Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....</i>	5
<i>Articolo 5 - Piano generale degli impianti – Criteri per la realizzazione.....</i>	5
<i>Articolo 6 – Installazione impianti o altri mezzi pubblicitari.....</i>	6
<i>Articolo 7 - Anticipata rimozione</i>	6
<i>Articolo 8 - Disciplina dei mezzi pubblicitari</i>	7
<i>Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti</i>	7
<i>Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....</i>	7
<i>Articolo 11 – Presupposto del canone.....</i>	7
<i>Articolo 12 - Soggetto passivo.....</i>	8
<i>Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone</i>	8
<i>Articolo 14 – Definizione di insegna d’esercizio</i>	8
<i>Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	9
<i>Articolo 16 – Dichiarazione.....</i>	9
<i>Articolo 17 - Pagamento del canone</i>	10
<i>Articolo 18 – Rimborsi e compensazione</i>	10
<i>Articolo 19 - Accertamento.....</i>	11
<i>Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....</i>	11
<i>Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari</i>	12
<i>Articolo 22 – Riduzioni.....</i>	12
<i>Articolo 23 - Esenzioni.....</i>	12
<i>Articolo 24 - Attività di recupero</i>	13
TITOLO III - PUBBLICHE AFFISSIONI	13
<i>Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....</i>	13
<i>Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni.....</i>	14
<i>Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette.....</i>	14
<i>Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni.....</i>	14
<i>Articolo 29 - Affissioni funebri.....</i>	15
<i>Articolo 30 - Diritto sulle pubbliche affissioni</i>	16
<i>Articolo 31 – Materiale pubblicitario abusivo.....</i>	16
<i>Articolo 32 - Riduzione del diritto</i>	17

<i>Articolo 33 - Esenzione dal diritto</i>	17
<i>Articolo 34 - Pagamento del diritto.....</i>	17
TITOLO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	18
<i>Articolo 35 – Disposizioni generali</i>	18
<i>Articolo 36 - Definizione di suolo pubblico</i>	18
<i>Articolo 37 - Modalità per le concessioni di occupazione.....</i>	18
<i>Articolo 38 - Occupazioni di urgenza.....</i>	19
<i>Articolo 39 - Funzionario Responsabile</i>	19
<i>Articolo 40 - Tipologie di occupazioni</i>	19
<i>Articolo 41 - Occupazioni abusive</i>	19
<i>Articolo 42 - Domanda di occupazione.....</i>	20
<i>Articolo 43 - Pronuncia sulla richiesta</i>	21
<i>Articolo 44 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione</i>	21
<i>Articolo 45 - Obblighi del concessionario</i>	22
<i>Articolo 46 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....</i>	22
<i>Articolo 47 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione</i>	23
<i>Articolo 48 - Rinnovo della concessione o autorizzazione</i>	23
<i>Articolo 49 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi.....</i>	23
<i>Articolo 50 - Autorizzazione ai lavori.....</i>	24
<i>Articolo 51 - Mestieri girovaghi ed artistici.....</i>	24
<i>Articolo 52- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....</i>	24
<i>Articolo 53 - Classificazione delle strade.....</i>	24
<i>Articolo 54 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....</i>	25
<i>Articolo 55 - Modalità di applicazione del canone</i>	25
<i>Articolo 56 - Occupazioni di suolo poste in essere da spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.....</i>	26
<i>Articolo 57 - Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.....</i>	26
<i>Articolo 58 - Occupazioni in occasione di fiere gestite da unico concessionario.....</i>	26
<i>Articolo 59 - Soggetto passivo.....</i>	26
<i>Articolo 60 - Esenzioni.....</i>	26
<i>Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....</i>	28
<i>Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....</i>	29
<i>Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva.....</i>	29
<i>Articolo 64 - Rimborsi.....</i>	29

<i>Articolo 65 - Sanzioni.....</i>	30
<i>Articolo 66 - Attività di recupero</i>	30
TITOLO V – CANONE MERCATALE.....	30
<i>Articolo 67 – Disposizioni generali.....</i>	30
<i>Articolo 68 - Funzionario Responsabile</i>	31
<i>Articolo 69 - Domanda di occupazione.....</i>	31
<i>Articolo 70 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	31
<i>Articolo 71 - Classificazione delle strade.....</i>	31
<i>Articolo 72 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....</i>	32
<i>Articolo 73 - Occupazioni nei mercati settimanali e in aree di mercato attrezzate</i>	32
<i>Articolo 74 - Occupazioni abusive</i>	32
<i>Articolo 75 - Soggetto passivo.....</i>	33
<i>Articolo 76 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....</i>	33
<i>Articolo 77 - Accertamento e riscossione coattiva.....</i>	34
<i>Articolo 78 - Rimborsi.....</i>	34
<i>Articolo 79 - Sanzioni.....</i>	35
<i>Articolo 80 - Attività di recupero</i>	35

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

TITOLO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 - Piano generale degli impianti – Criteri per la realizzazione

1. Il Piano Generale degli Impianti disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

2. Oggetto del Piano Generale degli Impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Nella progettazione del suddetto piano generale, gli impianti dovranno essere predisposti tenendo conto della concentrazione demografica, delle zone con insediamenti produttivi ed economici, delle zone a circolazione limitata o obbligata, dei vincoli ambientali e paesaggistici e di ogni altro elemento utile al fine di cui sopra.
4. Gli impianti per affissioni, inoltre, dovranno altresì essere suddivisi in:
 - impianti pubblici: tra questi dovranno distinguersi quelli destinati ad affissioni cosiddette "commerciali" e quelli destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
 - impianti privati: da destinare ad affissioni dirette.

Articolo 6 – Installazione impianti o altri mezzi pubblicitari

1. Nel territorio del comune la diffusione di messaggi pubblicitari è disciplinata dalle norme di legge, in particolare dal D.Lgs. 30.04.1992 n.285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari, si fa rinvio al Capo V del Regolamento Comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività economiche in materia di decoro, de hors, pubblicità, arredo urbano ed accessibilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 23/07/2018.
3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi
4. Il titolare degli impianti pubblicitari si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità ed agli impianti.

Articolo 7 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Disciplina dei mezzi pubblicitari

1. Per la disciplina dei mezzi pubblicitari autorizzabili, nonché i relativi divieti e limitazioni, si fa rinvio al Capo V del Regolamento Comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività economiche in materia di decoro, di hors, pubblicità, arredo urbano ed accessibilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 23/07/2018.

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile di cui al precedente articolo 6, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 11 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 12 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la diffusione di messaggi pubblicitari su impianti stabili aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, per ogni mese o frazione

Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a

carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 1 comma 835 della Legge 160/2019.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata, ovvero con altri metodi telematici che garantiscano l'identità del dichiarante. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del

canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:
 - direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore
 - mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
 - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori
 - mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione al 31 marzo; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
4. Nel caso non sia stato tempestivamente versato tutto o parte del canone alle prescritte scadenze, è possibile regolarizzare spontaneamente la posizione (qualora la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza) effettuando versamenti comprensivi di canone, penalità ed interessi, con penalità ridotta nelle percentuali uguali a quelle delle sanzioni applicabili al ravvedimento operoso dei tributi locali di cui all'art. 13 del D.Lgs.472/1997 e s.m.i e all'art. 25, comma 1, ultimo periodo del Regolamento generale delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali, salvo che per i primi 4 giorni dopo la scadenza.
5. Il pagamento della penalità ridotta di cui al comma 4 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o parte di esso non versato alle prescritte scadenze, nonché contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. E' necessario comunicare al Comune l'avvenuto versamento del canone oltre le prescritte scadenze effettuato con le modalità, penalità ed interessi di cui ai commi 4 e 5
7. Con deliberazione della Giunta comunale, il versamento del canone può essere differito, sospeso o esonerato per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato

effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legali

Articolo 19 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso d'interesse legale
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa di importo pari all'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, il canone è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione

Articolo 22 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. La riduzione per le fattispecie di cui al comma precedente, viene meno in presenza di sponsor o logotipi a carattere commerciale, qualora la loro dimensione sia superiore a 300 centimetri quadrati.

Articolo 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, esclusivamente riferiti alla stessa società o associazione sportiva;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

Articolo 24 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15.
2. Non si procede parimenti al rimborso di somme complessive di importi inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata nel Regolamento Comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività economiche in materia di decoro, de hors, pubblicità, arredo urbano ed accessibilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 23/07/2018 e ss.mm.ii..

Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente almeno due giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. E' possibile richiedere lo spostamento di un'affissione prenotata per una determinata data compatibilmente con le disponibilità di spazi relative alla nuova data prescelta. In tutti i casi se lo spostamento è dovuto a volontà del committente, la richiesta viene considerata nuova e distinta affissione e i nuovi diritti dovuti potranno essere compensati con l'importo da rimborsare per l'affissione annullata.
7. Il committente, in Comuni non può richiedere che l'affissione venga eseguita in spazi da Lui scelti; la distribuzione dei manifesti sul territorio avverrà d'ufficio, ottimizzando gli spazi disponibili ed effettuando una distribuzione il più possibile equilibrata.

8. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
10. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale. In tal caso, per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
12. I manifesti con misura difforme da cm. 70x100 o multiplo di esso non vengono accettati per la pubblica affissione ad eccezione dei manifesti funebri, per i quali è consentito il formato cm. 35x50
13. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per il numero di fogli di dimensione 70x100 sui quali viene applicata.
14. Se i manifesti vengono consegnati in ritardo rispetto alla data sopra indicata (due giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione), il Comune provvederà all'affissione entro due giorni lavorativi successivi alla data di consegna del materiale, fermo restando la data di fine esposizione prenotata
15. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
16. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dal committente entro 20 giorni dalla consegna vengono distrutti senza ulteriore avviso.
17. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Articolo 29 - Affissioni funebri

1. È riservato il 5,52 % degli spazi totali (che attualmente corrisponde a n.59 fogli di formato base pari a cm. 70x100) per l'affissione dei manifesti per gli annunci mortuari. Per le affissioni negli spazi riservati ad opera dei soggetti indicati il Comune non fornisce personale e l'affissione è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni
2. L'affissione dei manifesti funebri (che dovranno avere un formato non superiore a 35 cm di base e 50 cm di altezza), potrà avvenire esclusivamente negli spazi specificamente ad esse destinati ed individuati con apposita scritta, per un numero massimo di 15 manifesti per evento e per defunto, per un periodo massimo di quattro giorni. A tale scopo i singoli manifesti dovranno riportare la data di scadenza. Nel limite della disponibilità degli spazi è possibile individuare la posizione delle affissioni.

Nel caso in cui il committente dell'affissione non provveda ad affiggere direttamente i manifesti vi provvederà l'Ufficio preposto dietro corresponsione del diritto dovuto (con eventuale maggiorazione in caso d'urgenza), affiggendo negli spazi appositamente individuati per le affissioni funebri. Il committente dell'affissione che abbia effettuato affissioni dirette dovrà presentare mensilmente all'Ufficio preposto alla gestione delle pubbliche affissioni un rendiconto indicante i nominativi a cui sono riferite le affissioni, la quantità e la data di affissione delle affissioni effettuate, oltre che il nominativo della persona fisica incaricata della materiale affissione. La mancata presentazione del rendiconto o le irregolarità desumibili dallo stesso o rilevate dall'Ufficio, nel caso siano superiori a un numero di 3, comportano l'irrogazione da parte dell'Ufficio preposto di una sanzione da un minimo di Euro 100 ad un massimo di Euro 1.000, in base alla gravità dell'omissione o dell'irregolarità;

3. in ogni tipo di affissione di cui al presente articolo, la persona fisica incaricata dell'affissione dovrà procedere all'affissione dei manifesti con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l'impianto e senza creare danno ad altri manifesti già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli già scaduti o quelli per cui la scadenza, già passata, si evince dal timbro. In ogni caso la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose esonerando l'Amministrazione Comunale e l'eventuale affidatario dei servizi relativi alla gestione delle pubbliche affissioni da ogni responsabilità per ogni eventuale danno cagionato o subito;
4. l'Amministrazione e l'eventuale affidatario del servizio di gestione delle pubbliche affissioni avranno diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell'affissione o del committente dell'affissione nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell'attività di affissione diretta o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa.

Articolo 30 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 31 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la

pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 32 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. La riduzione per le fattispecie di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), viene meno in presenza di sponsor o logotipi a carattere commerciale, qualora la loro dimensione sia superiore a 300 centimetri quadrati.

Articolo 33 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili che, pur riportando l'indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 34 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le seguenti modalità:
 - direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore
 - mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
 - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'ente impositore

- mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

TITOLO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta, se dovuta, l'assoggettamento della Tassa Rifiuti, nelle modalità previste dall'art. 1 comma 662 e seguenti, e dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti

Articolo 36 - Definizione di suolo pubblico

1. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", usati nel presente Regolamento si intendono il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
2. Sono escluse dall'area impositiva le utilizzazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di proprietà del Comune, fatta eccezione per quelli costruiti su aree di mercato preventivamente sottratte all'uso pubblico che integrano, strutturalmente e funzionalmente, il concetto di area mercatale.

Articolo 37 - Modalità per le concessioni di occupazione

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal Dirigente del Settore competente per materia, su richiesta dell'interessato.
2. Ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesto il parere preventivo del Servizio competente in tutti i casi in cui vi siano problematiche attinenti al rispetto del Codice della Strada.

3. La concessione si intende accordata a seguito di richiesta da presentare al Protocollo generale nei termini e con le modalità stabiliti dai procedimenti e dai regolamenti per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni richieste, così da consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni del codice della strada e di ogni altra normativa in materia.
4. Nei casi di occupazioni di pronto intervento ed urgenza atte a scongiurare pericoli, è necessario dare immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale ed al Servizio di Polizia Municipale secondo le modalità stabilite dall'art. 4.
5. Le concessioni sono sempre revocabili ai sensi dell'art. 10.

Articolo 38 - Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 42.
3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio Tecnico comunale e al Servizio di Polizia Municipale, via PEC o altro strumento idoneo che garantisca l'identità del dichiarante.
4. Il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione disciplinano le misure da adottare in materia di circolazione.

Articolo 39 - Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 40 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 41 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 42 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita (anche via PEC) al Protocollo Generale. La data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dalla ricevuta di consegna.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura, evidenziato a mezzo di planimetria in scala adeguata;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo o di istruttoria e di costituire adeguato deposito cauzionale (ove previsto) a garanzia di possibili danni derivanti dalle opere o dai depositi autorizzati;
 - e) l'inderogabile attestazione, resa per le finalità indicate nell'ordine del giorno relativo a "Valori e principi di democraticità della Costituzione repubblicana", approvato con delibera Consiliare n. 92 del 19/12/2017, nella quale il richiedente dichiara:
 - di riconoscersi nei valori costituzionali della Resistenza e di ripudiare il fascismo e il nazismo;
 - di non manifestare, né professare ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe ed antidemocratiche, portatrici di odio o di intolleranza religiosa;
 - di non commercializzare e/o pubblicizzare, in qualsiasi forma, prodotti o articoli che riproducano persone, immagini, simboli o slogan riferiti all'ideologia fascista o nazista, ovvero a ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe ed antidemocratiche.
2. Nei casi di occupazioni con manufatti, la richiesta deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della richiesta.

3. Per l'installazione di arredi e/o de hors, vasi e fioriere, tende parasole o mezzi pubblicitari, si rinvia al capo V del Regolamento comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività economiche in materia di decoro, dehors, pubblicità, arredo urbano ed accessibilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 23/07/2018

Articolo 43 - Pronuncia sulla richiesta

1. Le richieste di concessione sono assegnate ai competenti Settori dell'Ente per il rilascio.
2. Le richieste dirette ad ottenere la concessione di occupazione sono evase dall'ufficio competente nel termine stabilito dal Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta, sono comunicate al richiedente, nel medesimo termine di cui al comma 3, le motivazioni del diniego.
5. Per la pronuncia sulla richiesta relativa all'installazione di arredi e/o de hors, vasi e fioriere, tende parasole o mezzi pubblicitari, si rinvia al capo V del Regolamento comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività economiche in materia di decoro, dehors, pubblicità, arredo urbano ed accessibilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 23/07/2018

Articolo 44 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. Il Dirigente, così come individuato all'art. 3, previa verifica della presentazione dell'attestazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione (salvo verifica dell'esatta superficie occupata), nonché le eventuali condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Il Canone viene quantificato dall'Ufficio Fiscalità Locale sulla base di quanto stabilito nell'atto di concessione o di autorizzazione.
3. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 4, oltre a quelle di carattere tecnico e particolari da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
4. La concessione o l'autorizzazione viene accordata alle seguenti condizioni:
 - a) a termine per la durata massima di anni 29;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai permessi;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
6. Al termine del periodo di consentita occupazione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal

Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Il concessionario per ottenere lo svincolo della garanzia eventualmente prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i lavori di cui al comma 6.

Articolo 45 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate al richiedente e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza o degli addetti alla riscossione, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richiede lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
6. Il concessionario non può, senza il previo assenso del Comune, occupare un posto diverso da quello indicato nel permesso.

Articolo 46 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea, fatte salve le specifiche disposizioni per gli operatori di commercio su aree pubbliche, contenute nel D.Lgs.114/1998 e nella Legge Regionale n.12/1999;
 - il mancato versamento del canone unico patrimoniale di cui al presente Titolo IV divenuto definitivo tramite avviso di accertamento esecutivo, fatta eccezione per coloro che hanno perfezionato procedure di rateizzazione del debito approvate dall'Ente.¹
2. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salvo diversa comunicazione degli eredi;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

¹ Comma modificato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 28/03/2023

- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 47 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. È sempre possibile disporre la sospensione temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. È comunque dovuto il diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto anticipatamente, senza interessi.

Articolo 48 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. È facoltà dell'Ente rinnovare a scadenza i provvedimenti di concessione e di autorizzazione.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare richiesta di rinnovo nei termini e con le modalità stabiliti dai procedimenti e dai regolamenti in materia, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Per il rinnovo di arredi e/o dehors, si rinvia all'art. 37 comma 3 del Regolamento comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività economiche in materia di decoro, dehors, pubblicità, arredo urbano ed accessibilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 23/07/2018

Articolo 49 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Dirigente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con proprio atto per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 50 - Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Articolo 51 - Mestieri girovaghi ed artistici

Le modalità e i limiti di occupazione di suolo ed aree pubbliche da parte di artisti di strada è disciplinata dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia, approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 20.06.2013.

Articolo 52- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 53 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 88 del 20/12/2005:
 - I° CATEGORIA di importanza territoriale (1' zona): centro storico ed urbano ad esclusione del CCN;
 - CCN (Centro Commerciale Naturale): come individuato dalla Delibera di Giunta n.97/2006;
 - II° CATEGORIA di importanza territoriale (2' zona): periferia e frazioni e comunque tutte le altre vie o piazze non comprese nella prima categoria;

Articolo 54 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Articolo 55 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni relative a manifestazioni di carattere culturale, sportivo, politico, non aventi finalità di lucro e svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, le tariffe sono calcolate in ragione del 10% per la parte di occupazione che eccede i 1000 Mq.
4. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti di aree destinate a parcheggio libero e/o giardino pubblico di ampie dimensioni, superiori ai 200 mq., concesse nell'esercizio di attività imprenditoriali diverse da pubblici esercizi, negozi, fiere e mercati, le superfici sono calcolate in ragione del 20% per le aree poste in prima categoria e CCN e in ragione del 16% per le aree in seconda categoria. In caso di superfici eccedenti i 500 mq. sull'intera superficie si applica un'ulteriore riduzione dell'80%.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Abrogato.²
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT

² Comma modificato con Delibera di Consiglio nr. 15 del 28/03/2023

dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 56 - Occupazioni di suolo poste in essere da spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
2. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.
3. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

Articolo 57 - Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, etc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

Articolo 58 - Occupazioni in occasione di fiere gestite da unico concessionario

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, la cui gestione sia affidata ad unico concessionario, la superficie da assoggettare al pagamento del canone è quella risultante dall'atto di concessione/autorizzazione rilasciato al concessionario medesimo.

Articolo 59 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 60 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) alle occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) gli accessi carrabili;
- g) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, culturali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita, di somministrazione o comunque a rilevanza economica e di durata non superiore a 24 ore;
- h) per esonerare dal versamento del canone a titolo di patrocinio comunale (a seguito di autorizzazione della Giunta) le iniziative o manifestazioni di cui alla lettera g) in caso di attività di vendita, di somministrazione o comunque a rilevanza economica e/o di durata superiore a 24 ore, occorre che venga predisposta idonea determinazione dirigenziale che quantifichi l'importo del Canone, ne disponga l'esenzione previa attestazione della congruità delle previsioni di bilancio inerenti la Cosap temporanea, nonché disponga l'iscrizione all'albo dei beneficiari del soggetto patrocinato;
- i) commercio ambulante itinerante: limitatamente alle soste occasionali effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate ed autorizzate;
- j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, scenografie e allestimenti connessi, ecc. in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, nonché di manifestazioni a carattere culturale, politico, sindacale. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;
- k) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, o sostituzione di infissi, pareti e coperti, di durata non superiore a sei ore;
- l) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore;
- m) occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri o con materiali di scavo e attrezzature varie in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del comune;
- n) occupazioni con vasi, fioriere e simili collocate da chiunque, anche temporaneamente, in conformità alle specifiche modalità di occupazione individuate come abbellimento nel Regolamento comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività economiche in materia di decoro, dehors, pubblicità, arredo urbano ed accessibilità;
- o) manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- p) occupazioni del soprassuolo con tende, tettoie o simili;
- q) occupazioni di suolo pubblico da parte di privati realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- r) occupazioni di suolo pubblico realizzate con parcheggi pubblici e relativi cavi e condutture del sottosuolo;
- s) occupazioni che siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare;

- t) occupazione di suolo pubblico realizzate con cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti;
- u) occupazioni di suolo e sottosuolo realizzati con condutture relative ad impianti per asservimento e controllo centralizzato semaforico;
- v) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
- w) esposizione di merce diversa da quella indicata all'art.11, comma 1 del Regolamento comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività economiche in materia di decoro, dehors, pubblicità, arredo urbano ed accessibilità, effettuata esclusivamente in concomitanza con gli orari di svolgimento del mercato settimanale del lunedì o di altri eventi autorizzati dall'amministrazione comunale;
- x) Pedane, rampe ed altri impianti ai fini dell'accessibilità e del superamento delle barriere architettoniche, nonché gradini di accesso ai fabbricati;
- y) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
 - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori
 - mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Nel caso non sia stato tempestivamente versato tutto o parte del canone alla prescritta scadenza, è possibile regolarizzare spontaneamente la posizione (qualora la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza) effettuando versamenti comprensivi di canone, penalità ed interessi, con penalità ridotta nelle percentuali uguali a quelle delle sanzioni applicabili al ravvedimento operoso dei tributi locali di cui all'art. 13 del D.Lgs.472/1997 e s.m.i e all'art. 25, comma 1, ultimo periodo del Regolamento generale delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali, salvo che per i primi 4 giorni dopo la scadenza.
7. Il pagamento della penalità ridotta di cui al comma 6 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o parte di esso non

versato alle prescritte scadenze, nonché contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

8. È necessario comunicare al Comune l'avvenuto versamento del canone oltre le prescritte scadenze effettuato con le modalità, penalità ed interessi di cui ai commi 6 e 7
9. Con deliberazione della Giunta comunale il versamento del canone per le occupazioni permanenti o temporanee può essere differito, sospeso o esonerato per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore all'anno solare, il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per dette occupazioni, se diverse da impalcature, ponteggi, cantieri per attività edilizia e qualora il canone abbia importo superiore a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità di pagamento in due rate scadenti di norma: la prima l'ultimo giorno del mese d'inizio dell'occupazione; la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione, senza applicazione di interessi legali.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed Extra Tributarie.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 64 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale

Articolo 65 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi, calcolati giornalmente al tasso d'interesse legale
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa di importo pari all'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 66 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15.
2. Non si procede parimenti al rimborso di somme complessive di importi inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO V – CANONE MERCATALE

Articolo 67 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 68 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 69 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento delle attività di commercio su aree pubbliche che si svolgono nei Comuni dell'Unione Valmarecchia approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 27 del 26/09/2017.

Articolo 70 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 71 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 88 del 20/12/2005:
 - I° CATEGORIA di importanza territoriale (1' zona): centro storico ed urbano ad esclusione del CCN;

- CCN (Centro Commerciale Naturale): come individuato dalla Delibera di Giunta n.97/2006;
- II° CATEGORIA di importanza territoriale (2' zona): periferia e frazioni e comunque tutte le altre vie o piazze non comprese nella prima categoria;

Articolo 72 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 73 - Occupazioni nei mercati settimanali e in aree di mercato attrezzate

1. Per i mercati settimanali, individuati e disciplinati da apposito Regolamento approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Valmarecchia n.27 del 26/09/2017 e successive modificazioni, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione/concessione posteggio rilasciato ai singoli operatori commerciali.
2. Il mancato pagamento del canone mercatale divenuto definitivo tramite avviso di accertamento esecutivo comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione. Per gli assegnatari giornalieri di posteggi resisi vacanti (spuntisti), il mancato pagamento del canone comporta il decadimento dalla graduatoria con conseguente azzeramento delle presenze. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a coloro che hanno perfezionato procedure di rateizzazione del debito approvate dall'Ente.³
3. Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito Regolamento, hanno stabile vincolo di destinazione
4. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito atto di autorizzazione/concessione, rilasciato ai sensi del D.Lgs.114/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4, comma 4 della L.59/1997" e della L.R. n.12/1999 recante "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs.114/1998".

Articolo 74 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

³ Comma modificato con Delibera di Consiglio nr. 15 del 28/03/2023

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 75 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 76 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile ⁴
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
5. Il canone deve essere corrisposto in due rate di pari importo, la prima rata entro il 30 aprile e la seconda entro il 30 settembre di ciascun anno. Qualora l'occupante intenda eseguire il versamento in unica soluzione è necessario prendere a riferimento la scadenza del 30 aprile. ⁵
6. Per le occupazioni degli operatori di commercio su area pubblica non assegnatari di posteggio (spuntisti), il pagamento del canone deve avvenire alla fine di ogni semestre come di seguito determinato:
 - Entro il 30 giugno per le occupazioni effettuate dal 1° dicembre al 31 maggio

⁴ Comma modificato con Delibera di Consiglio nr 15 del 28/03/2023

⁵ Comma modificato con Delibera di Consiglio nr 15 del 28/03/2023

– Entro il 31 dicembre per le occupazioni dal 1° giugno al 30 novembre

- 6 bis. In caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o autorizzazione il canone è comunque dovuto a carico degli eredi anche in caso di mancato svolgimento dell'attività. Nel caso in cui gli eredi provvedano alla sospensione dell'attività medesima presso il competente Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) il canone è dovuto in misura ridotta del 50% a decorrere dalla data di sospensione. ⁶
7. Nel caso non sia stato tempestivamente versato tutto o parte del canone alla prescritta scadenza, è possibile regolarizzare spontaneamente la posizione (qualora la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza) effettuando versamenti comprensivi di canone, penalità ed interessi, con penalità ridotta nelle percentuali uguali a quelle delle sanzioni applicabili al ravvedimento operoso dei tributi locali di cui all'art. 13 del D.Lgs.472/1997 e s.m.i e all'art. 25, comma 1, ultimo periodo del Regolamento generale delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali, salvo che per i primi 4 giorni dopo la scadenza.
8. Il pagamento della penalità ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o parte di esso non versato alle prescritte scadenze, nonché contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
9. È necessario comunicare al Comune l'avvenuto versamento del canone oltre le prescritte scadenze effettuato con le modalità, penalità ed interessi di cui ai commi 7 e 8
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 77 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Comunale Generale delle Entrate Tributarie ed Extra Tributarie
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 78 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi calcolati giornalmente nella misura del tasso d'interesse legale.

⁶ Comma inserito con Delibera di Consiglio nr 39 del 19/07/2023

Articolo 79 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati giornalmente al tasso d'interesse legale
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa di importo pari all'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 80 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15.
2. Non si procede parimenti al rimborso di somme complessive di importi inferiore al limite di cui al comma 1.